

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole D'Ambrosio, ai ministri della economia nazionale, della giustizia e degli affari di culto, « per conoscere se non ritengano opportuno riesaminare la disciplina improvvisamente tentata — per seguire esempi stranieri di dubbia applicazione in Italia — delle Società che esercitano funzioni fiduciarie e revisionali mercè le norme del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, dopo che ne è stato testè rilevato dai rappresentanti nazionali di sindacati intellettuali il profondo anacronismo con la dottrina e la legislazione sindacale e la manifesta antitesi sperimentale con i postulati più recenti della stessa scienza economica ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale ha facoltà di rispondere.

BISI, *sottosegretario di Stato per l'economia nazionale*. La disciplina delle società fiduciarie fu preceduta e seguita da largo movimento di autorevole stampa tecnica e politica, e da non meno autorevoli voti quali quello del Consiglio superiore dell'economia nazionale, del IV Congresso nazionale delle Casse di risparmio e infine dalle recentissime dichiarazioni di uno dei delegati italiani presso la Camera di commercio internazionale di Stoccolma che ne prese atto con compiacimento.

Il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, fu ponderatamente studiato e dopo lunga riflessione, udito il Consiglio di Stato, è stato emanato il relativo regolamento con Regio decreto 2 giugno 1927, n. 964, e cioè a sei mesi di distanza dalla prima disposizione: nulla dunque di improvviso o di improvvisato.

Poichè l'attività revisionale e fiduciaria esisteva in Italia, il Regio Governo ha ritenuto suo diritto e dovere di disciplinarla e sottoporla a vincoli e controlli nell'interesse nazionale.

Al tempo stesso ha tenuto a sottolineare (articolo 1 del regolamento) che l'abilitazione prevista dal Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, è condizione perchè le società o gli enti fiduciari e revisionali ricevano incarichi dalla autorità giudiziaria o dalla pubblica amministrazione, « ma non attribuisce nessun diritto a ricevere i detti incarichi ».

Nè è da dimenticare che il nucleo delle norme emanate non fa che anticipare le disposizioni già contenute nel progetto per il nuovo Codice di commercio.

Il Regio Governo non ha ragione di ritenere che l'attività delle società fiduciarie e revisionali sia per danneggiare la benemerita attività dei liberi professionisti, anzi confida che questa stessa possa avvantaggiarsi dalla esistenza di quelle.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Ambrosio ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

D'AMBROSIO. Sono lieto di aver provocate le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'economia nazionale sulle Società fiduciarie, delle quali i rappresentanti nazionali di Sindacati fascisti intellettuali hanno messo in rilievo le incongruenze, i difetti e perfino i contrasti in confronto alla massima dottrina sindacale, suprema regolatrice ormai della vita nazionale. Questi rilievi meritano seria considerazione, e mi sia consentito riassumerli brevemente.

Nella mia interrogazione, presentata da tempo ed oggi venuta in discussione, è fatto richiamo alle norme del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2214, ma è stato rilevato che le disposizioni del successivo Regio decreto-legge 9 giugno 1927, sembrano un faticoso artificio in contraddizione con quelle precedenti. Fondamento del detto decreto 16 dicembre 1926 è stato senza dubbio lo articolo 291 del progetto di riforma del Codice di commercio, ma si domanda la revisione di tale articolo, che dovrebbe riferirsi soltanto alle operazioni finanziarie, commerciali ed industriali, non alle funzioni professionali che hanno il loro posto nelle leggi professionali dello Stato.

La importantissima riforma contenuta nella legge 3 aprile 1926, ha avuto la finalità di creare e disciplinare le associazioni professionali secondo la dottrina sindacale fascista, e le nobili parole del Capo del Governo precisano che le Autarchie sindacali mirano ad elevare « l'Associazione professionale alla dignità di pubblico Istituto investito di un vero e proprio potere normativo sugli interessi della rispettiva categoria e di compiti sociali per cui sia considerato un organo di politica economica e di educazione nazionale ».

Si urterebbe, pertanto, contro questi principi, se si lasciasse sconfinare le fiduciarie dalle funzioni che attualmente esercitano come anonime, attribuendo loro altre funzioni professionali contro i postulati del Sindacalismo fascista.

Si invoca spesso l'esempio estero, ma, a mio modesto avviso, anche in ciò si ha